XXXII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Disegno di legge:
Appalti alle Società cooperative di lavoro (*Seguito della discussione*) . . . . *Pag.* 1058
Oratori:
De Felice-Giuffrida . . . . . » 1068
Frola (*relatore*) . . . . . » 1069
Grimaldi (*ministro del tesoro*) . . . . . » 1059
Odescalchi . . . . . » 1058
Ruggieri G. . . . . » 1062
Sani G. (*sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*) . . . . . » 1060-1069
Tozzi . . . . . » 1071
Trompeo . . . . . » 1071
Fatti personali (Questione bancaria):
Comandini . . . . . » 1089
Di Rudinì . . . . . » 1090
Interrogazioni:
Bertollo (Conto del Tesoro) . . . . . » 1054
De Felice-Giuffrida (Commissari regii presso vari Comuni della provincia di Catania) » 1056
Guerci (Rivelazioni bancarie) . . . . . » 1088
Omodei (Assassinio del commendatore Notarbartolo). . . . . » 1088
Pugliese (Trasporto dei vini sulla ferrovia Gioia-Rapallo-Foggia) . . . . . » 1054
Mozione (*Scoglimento*):
Guelpa (Imposta progressiva) . . . . . » 1072
Proposta di legge (*Lettura*):
Bovio (Incompatibilità parlamentari) . . » 1053
Relazioni (*Presentazione*):
Filì-Astolfone: Fondo per il Culto. . . » 1058
Gallo: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Zerbi . . . » 1082

La seduta comincia alle ore 2 pomeridiane.

D'Ayala-Valva, *segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Luciani, di giorni 6; per motivi di salute, l'onorevole Galimberti, di giorni 15.

(*Sono conceduti*).

Lettura di una proposta di legge del deputato Bovio.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura la seguente proposta di legge dell'onorevole deputato Bovio. Se ne dia lettura.

D'Ayala-Valva, *segretario*, *legge:* « Art. 1. Non sono eleggibili all'ufficio di rappresentanti della Nazione al Parlamento:

a) gli amministratori degli Istituti bancari di emissione;

b) gli avvocati, i consulenti legali e tecnici, e gli stipendiati, anche temporaneamente, degl'Istituti medesimi.

« Art. 2. Non sono eleggibili coloro dei quali l'elezione fu annullata per corruzione voluta o consentita da' candidati.

« Art. 3. Gli ufficiali dello Stato, di qualunque categoria, i quali secondo la legge vigente sono eleggibili, perdono, durante la Legislatura, lo stipendio.

« Art. 4. È stabilita una indennità ai deputati. »

Onorevole presidente del Consiglio, l'onorevole Bovio proporrebbe di svolgere questa